


10/03/2017 m' 411

Pagina 1 di 4

Publicato il 10/03/2017

N. 00411/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2017, proposto da:

Lorenzo Daniele De Fabrizio, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Comune di Martano, non costituito in giudizio;

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, non costituita in giudizio;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato;

nei confronti di

Lucia Patrizia Scarlino, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;

per l'annullamento

dell'Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano per l'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la

"riqualificazione di via Marconi e Via degli Uffici";

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi:

- il parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto in data 10/12/2015 - 24/11/2016 (prot. n. 0007486 CL 34.19.04/68), ricevuto dal Comune di Martano il 24/11/2016 (prot. d'arrivo 0016507 del 24/11/2016);
- la eventuale procedura negoziata ed il contratto, con espressa declaratoria di inefficacia dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnato l'Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano per l'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la "riqualificazione di via Marconi e Via degli Uffici", nella parte in cui (art. 7) indica quale requisito di idoneità quello della "Iscrizione nell'Albo professionale degli Architetti, giusto decreto MiBAC del 29.12.2011".

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell'art. 52 r.d. n. 2537/1925; eccesso di potere per errore, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta.

Nella camera di consiglio dell'8.3.2017, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2. Con un ampio e articolato motivo di gravame, deducono i ricorrenti l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto immotivatamente limitativo della possibilità, per gli iscritti all'Albo degli Ingegneri, di concorrere per l'aggiudicazione della gara in questione.

Il motivo è fondato.

2.2. Ai sensi dell'art. 52 co. 2 r.d. n. 2537/1925, "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

Tale essendo la previsione normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.

2.2. Sul punto, costituisce principio riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nonché di questo stesso TAR, quello per il quale: "... la parziale riserva di cui al più volte richiamato articolo 52 non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implicino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili ..." (C.d.S, VI, 9.1.2014, n. 21).

3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, vi è in atti Parere MIBAC 24.11.2016, con il quale la locale Soprintendenza ha predeterminato in termini di assoluto dettaglio il modo di esercizio dell'opera, i materiali da utilizzare, i recuperi di materiali da effettuare, la modalità di allocazione dei veicoli da ospitare a parcheggio, ecc.

Orbene, a fronte di un parere avente contenuto così analitico, che definisce in termini di esaustività ogni possibile profilo di tutela degli aspetti culturali dell'opera in progetto, è evidente che l'attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere.

Pertanto, la tipologia dell'opera, per come compiutamente definita dalla locale Soprintendenza, rende del tutto irragionevole – e dunque illegittima – la limitazione della

partecipazione ai soli iscritti all'Albo degli Architetti, e non anche a quelli iscritti all'Albo degli Ingegneri.

4. Per tali ragioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.

5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO